

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – CREDITO AL CONSUMO

INTESTATARIO 1 (persona fisica)		
Nome	Cognome	
Codice fiscale		
Residenza (via e n° civico)		
CAP	Località	Prov.
Telefono fisso	fax	Tel. Cellulare
E-mail		
Estremi documento (Tipo)	Numero	
Rilasciato da		
Data di rilascio	Scadenza	

(di seguito denominato, per brevità, il "CLIENTE")

Premesso che

- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Kiron Partner S.p.A. - con sede legale in Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A, R.E.A. di Milano n. 1263692, Partita IVA n. 11346070151 (di seguito, per brevità, "Kiron") - è regolarmente iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi al n. M39 e svolge a livello nazionale la sua attività nel settore della mediazione creditizia ai sensi della normativa di riferimento;
- Kiron Partner S.p.A. può agire in qualità di mediatore creditizio convenzionato o non convenzionato con Istituti di Credito;
- il Cliente ha interesse a reperire presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati, un finanziamento secondo le modalità indicate nel successivo art. 3 del presente contratto (di seguito, per brevità, il "Finanziamento") ed a tal fine intende avvalersi della attività di mediazione creditizia svolta da Kiron;
- Il Cliente riconosce e prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio;
- Il Cliente riconosce e prende atto che la sottoscrizione del presente modulo rappresenta una proposta e che, pertanto, il Contratto si concluderà nel momento in cui il Cliente avrà ricevuto l'accettazione per iscritto da parte di Kiron, anche a mezzo posta o via fax;
- Il Cliente ha preso atto che le attività di mediazione di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Kiron.

KIRON PARTNER S.P.A.

Società di Mediazione Creditizia avente come socio unico Tecnocasa Holding S.p.A. - Sede Legale: via Monte Bianco 60/A - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02.52.858.1 - Fax 02.52.858.311 - e-mail ufficio reclami: ufficioreclami@kiron.it - e-mail certificata: kiron@pec.kiron.it - Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v. - Partita IVA 11346070151 - R.E.A. di Milano n. 1263692 - Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 08986120155 - Iscrizione OAM n. M39 - Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000228451

Tutto ciò premesso, il CLIENTE e KIRON convengono quanto segue:**Art. 1- Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito, per brevità, il "Contratto") e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Art. 2 - Identificazione del cliente e di soggetti terzi - Efficacia e Conclusione del Contratto

1. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Kiron i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente avrà ricevuto l'accettazione comunicatagli per iscritto da Kiron.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico a Kiron di svolgere l'attività di mediazione creditizia avente ad oggetto l'attività di consulenza e di messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari al fine della concessione del finanziamento richiesto:

- **Tipologia di Finanziamento:** Credito al Consumo (Prestito Personale)
- **Capitale richiesto:** Euro _____ (Euro _____ / _____)
- **Scopo del Finanziamento:** _____

Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio della banca e/o dell'intermediario prescelto nonché le spese notarili e tecniche.

Art. 4 - Assenza di rappresentanza - Obblighi di Kiron

1. Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Kiron del potere di rappresentanza. Kiron non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari.
2. Nell'espletamento della sua attività di mediazione creditizia, Kiron dovrà:
 - a) conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
 - b) rispettare il segreto professionale;
 - c) compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del Finanziamento richiesto;
 - d) provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
 - e) rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiususra.
3. Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Kiron. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, Kiron non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

KIRON PARTNER S.P.A.

Società di Mediazione Creditizia avente come socio unico Tecnocasa Holding S.p.A. - Sede Legale: via Monte Bianco 60/A - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02.52.858.1 - Fax 02.52.858.311 - e-mail ufficio reclami: ufficioreclami@kiron.it - e-mail certificata: kiron@pec.kiron.it - Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v. - Partita IVA 11346070151 - R.E.A. di Milano n. 1263692 - Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 08986120155 - Iscrizione OAM n. M39 - Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000228451

Art. 5 - Obblighi e Garanzie del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a fornire a Kiron tutta la documentazione richiesta da Kiron in relazione all'operazione finanziaria richiesta.
2. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il Cliente si impegna a consegnare a Kiron tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Kiron sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
3. Il Cliente dichiara espressamente di non avere subito protesti, di non aver procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Kiron. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Kiron le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Art. 6 - Condizioni del contratto e provvigione del mediatore

1. Il presente Contratto avrà una **durata di** _____ (_____) giorni a decorrere dalla data odierna.
2. Obblighi non compresi nel contratto: Kiron non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dai singoli Istituti di Credito mutuanti.

Art. 7 - Esclusività ed irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia

1. Il presente incarico viene conferito in forma:
 - Esclusiva ed irrevocabile:** Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico di mediazione creditizia ad altro professionista, ovvero, operare in proprio o con altri operatori anche non professionali per l'ottenimento del domandato finanziamento.
In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, Kiron:
 - a) impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere della detta organizzazione.
 - b) presterà assistenza al cliente fino all'atto notarile.
 - Non esclusiva e revocabile:** in questa ipotesi Kiron non assumerà gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 8 - Modifiche al Contratto

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

1. Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 2, 5, 7 e 11;
 - b) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
 - c) la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.

Art. 10 - Normativa in materia di protezione dei dati personali e antiriciclaggio - riservatezza

1. Kiron, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazione del Cliente di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico di mediazione creditizia.
2. Il cliente dichiara di aver preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) e di aver avuto conoscenza dei diritti in esso previsti a tutela del trattamento dei dati personali. Inoltre dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio, in ordine all'identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni su apposito archivio unico, nonché circa la trasmissione delle informazioni, necessarie all'identificazione del cliente e dell'intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale cliente stesso.

Art. 11 - Inadempimenti contrattuali

1. Le parti sono obbligate a dare esecuzione al presente contratto secondo correttezza e buona fede contrattuale. Eventuali inadempimenti dell'una o dell'altra parte saranno sanzionati secondo le comuni regole del Codice Civile e delle eventuali Leggi speciali.

Art. 12 - Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione del Cliente; (ii) recapiti del Cliente; (iii) data del contratto di mediazione; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti di Kiron . I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r: Kiron Partner s.p.a. – Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A.
3. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione del Foglio Informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali di Kiron aperti al pubblico. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Kiron in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto.

(luogo e data)

(firma del Cliente)

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente le condizioni contrattuali sopra riportate relative al contratto di mediazione creditizia tra il Cliente stesso e Kiron.

(luogo e data)

(firma del Cliente)

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 5 (obblighi e garanzie del cliente), 6 (condizione del contratto e provvigione del mediatore), 7 (elusività ed irrevocabilità), 9 (clausola risolutiva espressa), 11 (inadempimenti contrattuali) e art. 12 (Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva), sono approvate specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

(luogo e data)

(firma del Cliente)

IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto in qualità di incaricato di Kiron dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del CLIENTE e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Nome ----- Cognome ----- Codice collaboratore -----

Luogo ----- Data -----

Firma Collaboratore -----

Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di Kiron Partner S.p.A. o a favore di altri soggetti operanti per conto di Kiron Partner SpA.

(luogo e data)

(firma del Cliente)